SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 790)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SIGNORI, LEPRE, CAMPOPIANO, MARAVALLE, SCAMARCIO, DI NICOLA, CARNESELLA, VIGNOLA, LUZZATO CARPI e SEGRETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1977

Modifiche ai criteri di attribuzione dei punteggi per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, stabilisce, tra l'altro, criteri uniformi per tutto il territorio nazionale per le graduatorie dei concorsi di assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare.

La pratica applicazione di siffatti criteri ha messo in luce, particolarmente in tempi di inflazione, una serie di gravi inconvenienti cui il presente disegno di legge intende, in vista di una successiva globale riforma della materia, porre immediato rimedio. Tali inconvenienti hanno finito infatti per snaturare gran parte della funzione selezionatrice affidata ai criteri stessi e hanno dato luogo, nella loro letterale applicazione da parte delle autorità amministrative, ad alcune ingiustizie sostanziali.

Un primo aspetto riguarda la determinazione del reddito familiare e la relativa attribuzione di punteggi. I redditi familiari infatti vengono presi in considerazione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, solo se siano comunque inferiori alle lire duecentomila. Ma dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 il costo della vita e quindi l'entità degli stipendi e dei salari è più che raddoppiato per cui si verifica che sistematicamente a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, siano essi impiegati od operai, non viene attribuito nessun punteggio alla voce reddito, in quanto non è frequente trovare lavoratori dipendenti la cui busta paga sia attualmente inferiore alle lire duecentomila. Vengono quindi a lucrare dei punteggi previsti per il reddito soltanto alcuni lavoratori autonomi ovvero coloro il cui reddito risulti di difficile accertamento e quantificazione.

Per questi motivi l'articolo 1 del presente disegno di legge da un lato introduce, conformemente a quanto stabilito dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica per le condizioni generali di assegnabilità degli alloggi (articolo 2, ultimo comma) un meccanismo di indicizzazione, dall'altro tende a riequilibrare la situazione esistente favorendo i redditi di lavoro dipendente.

La *ratio* della differenziazione è duplice: in primo luogo la circostanza di fatto, che acquista rilievo sotto il profilo dell'artico-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

lo 3, secondo comma, della Costituzione, per cui i redditi da lavoro dipendente sono soggetti a modalità di accertamento che non consentono alcuna possibilità di evasione; in secondo luogo la considerazione che i lavoratori dipendenti, per la nota concentrazione industriale e la larga disoccupazione esistente, non appaiono in grado di procurarsi un reddito al di fuori delle aree di localizzazione delle imprese, che appaiono le più congestionate da un punto di vista demografico e le più soggette quindi alla speculazione edilizia. La loro posizione di particolare sfavore esige quindi, per il principio di eguaglianza formale (articolo 3, primo comma, della Costituzione) un congruo trattamento di differenziazione.

Quanto all'articolo 2 si tende a riparare un evidente errore legislativo: la non cumulabilità tra il punteggio per sopraffollamento e quello per antigienicità dell'alloggio non ha alcuna ragione d'essere quando è lo stesso testo normativo a specificare (articolo 7, paragrafo 4, lettera *b*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035) che l'antigienicità, per dar luogo a punteggio, non deve derivare da coabitazione o sopraffollamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 7, paragrafo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è così integrato:

« Ogni tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni provvedono ad adeguare i valori di reddito di cui al precedente comma in base all'indice di costo della vita risultante dalle rilevazioni dell'ISTAT relative all'anno precedente, con riferimento alla capacità media degli abitanti determinata in base a rilevazioni di carattere ufficiale.

I valori di cui sopra, comunque determinati, sono raddoppiati per i redditi derivanti esclusivamente da lavoro dipendente ».

Art. 2.

I punteggi di cui alle lettere *a*) e *b*) del paragrafo 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, sono tra loro cumulabili.